



- ORIGINALE
- COPIA

## COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

N.37/2018

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.8 DEL 27.06.1997.ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE AMBIENTE.**

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 10.00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	Sì	
2	TICCI LETIZIA	Sì	
3	GATTI ALESSANRA	Sì	
4	SALVIA GIACOMO	Sì	
5	SPERANDIO CLAUDIO	Sì	
6	CUOMO GIOVANNI	Sì	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	Sì	
8	LUME EUGENIA	Sì	
9	MASINI MARIA ANGELA	Sì	
10	NIBALE GIUSEPPE	Sì	
11	FARA ETTORE	Sì	
	TOTALE	11	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. È presente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

## **DELIBERAZIONE N. 36 del 22.12.2018**

**OGGETTO : MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.8 DEL 27.06.1997.ELEZIONE DEI MEBRI DELLA COMMISSIONE AMBIENTE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che**

- Il Comune di Frugarolo, ente a fini generali, concorre a tutelare e garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita, alla maternità e paternità ed alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente.
- Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per concorrere allo stato di benessere fisico, psichico e sociale della collettività, anche previ accordi con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, nonché con l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).
- Nell'assetto e nell'uso ragionato e coerente del suolo, il Comune Adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, delle acque, per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro ed operare per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

**RICORDATO** che l'art.174, comma 2 del Titolo XIX TRATTATO CE riporta che: "La politica della Comunità Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga».

**TENUTO CONTO** che l'art.3-ter del Codice dell'Ambiente (D.Lgs.152/06 modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.1.2008) recita: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale" introducendo il PRINCIPIO DELLA PRECAUZIONE.

**VISTO CHE** il principio di precauzione è bene illustrato da una sentenza della Corte europea: (Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T- 74/00 Artogodan), dove si legge che: "il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici".

**VALUTATO** quindi che le leggi prescrivono le necessità di provvedimenti per eliminare i rischi anche potenziali e non solo i rischi certi, quindi la legge impone di intervenire sia come precauzione in caso di incertezza, sia per prevenire in caso di rischi certi e consente di concepire l'omissione, qualora non si intervenga in caso di rischio potenziale così come riportato. (Sentenza della Corte di Stato numero di registro generale 738 del 2009).

**TENUTO CONTO** che al Sindaco, massima autorità in fatto di salute pubblica, la legge assegna la responsabilità delle scelte in fatto di precauzione e può decidere anche in disaccordo al parere della USL. Così come ha precisato la sentenza del TAR del Lazio sezione staccata di Latina depositata il 14/09/2009 che puntualizza che il Sindaco ha la facoltà di assumere autonomamente un parere vincolante, anche in contrasto con il parere della locale USL, quando è in gioco la salute pubblica, in forza degli articoli 216 e 217 del TULS."

**RICHIAMATA** la Sentenza del TAR Piemonte Sez. I n. 657 del 17 giugno 2011 che, tra l'atro, enuclea esattamente la portata del principio di precauzione qui esaminato: "La norma di cui all'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del d.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al rango di principio fondamentale nella materia dell'ambiente. Il principio di precauzione traduce in sostanza quello che a partire dal

Protocollo di Kyoto gli Stati contemporanei vogliono sia l'atteggiamento delle Amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dell'ambiente nei confronti di questo patrimonio dell'umanità e si sostanzia in un insieme di regole e prescrizioni, di carattere sostanziale ma anche procedurale, intese a scoraggiare comportamenti **anche solo potenzialmente idonei ad arrecare vulnera all'ambiente e al paesaggio**. Non richiede la norma un'idoneità in atto ma solo in potenza, della singola iniziativa urbanistica, inserita in un contesto di pianificazione o programmazione, ad incidere il bene ambiente".

**RILEVATO CHE** l'ambiente non può dirsi tutelato solo con l'osservanza del principio "*chi inquina paga*" se non altro perché il ripristino ambientale non sempre è possibile, dovendosi invece impedire il degrado e l'inquinamento agendo *ex ante*. Con questa finalità, il D. Lgs. 152/06 stabilisce sul punto che l'azione ambientale debba essere "*informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente*" oltre che al principio chi inquina paga (art. 3 ter D.Lgs. 150/06). Il Codice ambientale non definisce tali principi, con il pericolo che essi rimangano inapplicati oppure invocati con l'unico fine di addossare responsabilità non ancorate ad effettive disposizioni normative.

**RICHIAMATA** la Sentenza n. 560 pronunciata dal TAR Friuli il 15.12.2011, che contribuisce alla interpretazione proprio del principio di precauzione di cui all'art. 3 ter D.Lgs. 152/06, indicando i confini applicativi dello stesso, ed in particolare precisando che il principio di precauzione non impone di evitare tutte le attività solo perché potenzialmente pericolose, ma impone una preventiva "*accurata e calcolata gestione del rischio*" anche se, ed anzi soprattutto, laddove "*i dati scientifici non ne consentono una preventiva e completa valutazione*". L'osservanza dell'art. 3 ter D. Lgs. 152/06 si accerta verificando l'adozione delle migliori tecniche disponibili e la corretta identificazione del c.d. "*livello di esposizione*", cioè la tollerabilità e la concreta possibilità di intervento dei pubblici poteri. Il Tar impone dunque una previa valutazione non solo del rischio, ma anche delle azioni al fine di fronteggiare il pericolo, nella consapevolezza dei limiti di azione, che vale anche come misura della responsabilità. Secondo il Tribunale, infatti, la responsabilità giuridica per violazione del principio di precauzione non impone di astenersi dallo svolgere un'attività pericolosa, laddove questa sia autorizzata, ma di adottare "determinate misure di cautela e di studiare e di applicare misure di cautela proporzionate al rischio". Quindi, la pronuncia del citato Tribunale Amministrativo richiede che le Autorizzazioni Integrate Ambientali vengano rilasciate dopo una "*lunga e puntigliosa istruttoria*" dalla quale si evincano la serietà dell'esame del pericolo per la salute e per l'ambiente e la conformità delle cautele adottate alla normativa specifica di riferimento.

**RICHIAMATI** gli orientamenti attualmente rinvenibili per descrivere il giusto perimetro di applicazione del principio di precauzione:

Tre principi specifici dovrebbero sottendere il ricorso al principio di precauzione:

1. l'attuazione del principio dovrebbe fondarsi su una valutazione scientifica la più completa possibile. Detta valutazione dovrebbe, nella misura del possibile, determinare in ogni istante il grado d'incertezza scientifica;
2. qualsiasi decisione di agire o di non agire in virtù del principio di precauzione dovrebbe essere preceduta da una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
3. non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili, tutte le parti in causa dovrebbero avere la possibilità di partecipare allo studio delle varie azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile.

Oltre a questi principi specifici, i principi generali di una buona gestione dei rischi restano applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato. Si tratta dei cinque seguenti principi:

1. la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
2. la non discriminazione nell'applicazione delle misure;
3. la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;
4. l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
5. il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

**CHE** sussistono problematiche di contemperamento delle esigenze industriali con le finalità di tutela e valorizzazione del territorio, dell'ambiente agricolo e del paesaggio, imposte da esigenze di uno sviluppo sostenibile che è incentrato (anche) sulla produzione agricola delle imprese della zona, sull'incentivazione delle attività agrituristiche e sul recupero dei valori culturali espressi dalla tradizione contadina.

**CHE** l'Amministrazione Comunale di Frugarolo promuove lo sviluppo sostenibile del proprio territorio e del più esteso contesto territoriale in cui è inserito.

**CONSIDERATO CHE** le esigenze di tutela del territorio sono sicuramente condivisibili, per cui si ritiene necessario adottare una deliberazione che abbia quale *leit motiv* la tutela dell'ambiente e della salute pubblica in generale e, nello stesso tempo, che abbia anche le caratteristiche di un invito rivolto agli Enti responsabili del procedimento di autorizzazione affinché venga fatto tutto il possibile per rendere concreto l'innalzamento del livello di protezione dell'ambiente.

**CHE**, stante quanto enunciato al capoverso precedente, potrà concretizzarsi con la realizzazione di approfondimenti tecnico-progettuali, analisi di dettaglio, studi e campionamenti, ovvero ad altre e opportune iniziative di protezione ambientale che comprendano come elemento imprescindibile la sospensione del procedimento in corso per un tempo sufficiente alla redazione di tali studi tecnici.

**CHE** tale indagine tecnico progettuale corredata da analisi di dettaglio costituisce una cautela rispettosa dell'applicazione del principio di prevenzione/precauzione, considerato lo sviluppo sostenibile del territorio ha una importanza strategica per l'Amministrazione Comunale di Frugarolo, per cui il bene ambiente da preservare è di un livello talmente alto che è necessario che vengano prese in considerazione tutte le variabili in atto attraverso una scrupolosa e dettagliata istruttoria di tutte le pratiche che possano incidere sul mantenimento di tale equilibrio ambientale, coniugato con un intelligente uso del suolo ove sussistano i presupposti necessari.

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica previsti dall'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sulla presente proposta di deliberazione;

**VISTO CHE** la normativa tutela in maniera specifica l'altissimo livello di protezione dell'ambiente:

Decreto Pres. Cons. Ministri 10/08/1988 n° 377	Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
Decreto Pres. Cons. Ministri 27/12/1988	Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.
Decreto Presidente Repubblica 12/04/1996	Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
Decreto Presidente Repubblica 02/09/1999 n° 348	Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere.
Decreto Ministeriale 01/04/2004	Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.
D.Lgs. Governo 03/04/2006 n° 152	Norme in materia ambientale.
LEGGE 10 MAGGIO 1976 N.319 (G.U. 141 DEL 9/5/1976)	Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
DELIBERAZIONE 4/2/1977 DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO (SUPPL.ORD. N.48 DEL 21/2/1977)	Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2 lett. b),d) ed e) della L.319/76.
DPR 3/7/1982 N. 515 (G.U. 7/8/1982 N. 216)	Attuazione della direttiva CEE n.75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
DPR 24/5/1988 n.236 - (Suppl. Ord. G.U. n. 152, 30 giugno 1988)	Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque superficiali destinate al consumo umano.
Legge 5/1/94 n. 36 - (Suppl. Ord. G.U. n. 14, 19 gennaio 1994)	Disposizioni in materia di risorse idriche.
DPCM 4/3/1996 (G.U. n. 62, 14 marzo 1996)	Disposizioni in materia di risorse idriche.

DM 25 febbraio 1997, n. 90	Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche
D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 - (G.U. n. 124, 29 maggio 1999, suppl. ord. n. 101/L) (con modifiche D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258)	Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
ALLEGATI D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 - (G.U. n. 124, 29 maggio 1999, suppl. ord. n. 101/L) (con modifiche D.Lgs 18 agosto 2000 n. 258)	Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 - (Supplemento alla Gazzetta ufficiale 3 marzo 2001 n. 52)	Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13	Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319).
Legge Regionale 17 novembre 1993, n. 48	Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
Legge Regionale 13 aprile 1994, n. 5	Subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche.
Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22	Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee.
Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61	Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque.
D.C.R. n. 117-10731 del 13.03.2007	Piano di Tutela delle Acque

**RICHIAMATA** la Deliberazione C.C. n.8 del 27/06/1997 ad oggetto "Approvazione Regolamento Comunale delle Commissioni Consiliari" e la successiva Delibera di Consiglio n. 24 del 29.09.1997 ad oggetto "Art.1 del Regolamento delle Commissioni Consiliari. Elezione della Commissione per la tutela dell'Ambiente".

**IL SINDACO, coadiuvato** dal Segretario in funzione consultiva ex art. 97 comma 4 lett. d) del TUEL, illustrano la proposta relativa alla necessità di procedere alla modifica del Regolamento sulle Commissioni Consiliari e all'elezione della Commissione per l'Ambiente prevista dall'art. 1 del sopra citato Regolamento.

**SI PROPONE**, allo scopo di arricchire la citata Commissione, in ordine ai principi fondamentali sopra richiamati, di aumentare la composizione numerica, e quindi prevedere che la Commissione in parola venga formata da tre membri, di cui uno designato dalla minoranza (per le garanzie di legge) **più un membro esterno** al Consiglio Comunale.

**IL PRIMO CITTADINO**, in particolare, evidenzia l'occasione causale che ha portato l'Amministrazione Comunale a decidere di potenziare e arricchire la composizione della Commissione Ambiente. Inoltre, ove necessario, la stessa Commissione potrà avvalersi del parere di esperti in materia per valutare la necessità di approfondire analiticamente o a livello peritale i progetti e le proposte impattanti sul bene ambiente, al fine di una migliore tutela della popolazione frugarolese in particolare e dei cittadini in generale.

**EVIDENZIA**, altresì, come la proposta di che trattasi, risulti corredata dai pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e smi.

**INVITA**, quindi, i sigg. Consiglieri a voler discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica.

**DOPO DI CHE FATTE PROPRIE TUTTE LE CAUTELE ESPRESSE IN NARRATIVA,**

# IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1 comma 4 del Regolamento delle Commissioni Consiliari, approvato con Delibera di Consiglio n.8 del 27/06/1997 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali;

**RITENUTO** che l'art. 1 comma 2° del suddetto Regolamento stabilisce che della Commissione in parola facciano parte tre membri, di cui uno in rappresentanza del Gruppo Consiliare di minoranza;

**VISTA LA PROPOSTA** del Sindaco, in ordine alla modifica della composizione numerica, che stabilisce che la Commissione in parola venga formata da tre membri, di cui uno designato dalla minoranza più un membro esterno al Consiglio Comunale

**UDITA** la proposta del Sindaco Presidente, in ordine alla necessità di procedere all'elezione della Commissione per la tutela dell'Ambiente ai sensi art. 1 c.4, proponendo i seguenti nominativi:

FINCO ALAN FRANCESCO Consigliere di maggioranza  
CUOMO GIOVANNI Consigliere di maggioranza  
MASINI MARIA ANGELA Consigliere di minoranza  
VASONE GIANCARLO Membro Esterno

**PRESO ATTO** del Parere Favorevole in merito alla Legittimità e Regolarità Tecnica espresso dal Segretario Comunale relativamente alla presente proposta di Deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**CON** voti favorevoli unanimi espressi in forma palese di:  
(SULLA MODIFICA REGOLAMENTARE)

nn 11 consiglieri presenti e votanti, nn. 11 consiglieri favorevoli, nn. zero contrari e nn. zero consiglieri astenuti,

(SUI MEMBRI SCELTI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

nn 11 consiglieri presenti e votanti, nn. 10 consiglieri favorevoli, nn. zero contrari e nn. 1 consigliere astenuto (si astiene di volta in volta, per correttezza, il consigliere interessato personalmente dalla nomina quale membro della Commissione Ambiente),

(SUL MEMBRO ESTERNO AL CONSIGLIO)

nn 11 consiglieri presenti e votanti, nn. 11 consiglieri favorevoli, nn. zero contrari e nn. zero consiglieri astenuti,

## DELIBERA

- 1) **DI RICONOSCERE** con l'adozione d'atti ed iniziative concrete, l'Ambiente quale bene costituzionalmente protetto e di livello superiore a qualsiasi altro interesse sia esso espressione della collettività o di singoli individui, e superiore altresì a qualsiasi altro interesse privato, pure valutabile ed apprezzabile su scala economica in un procedimento amministrativo.
- 2) **DI APPROVARE** la modifica dell'art. 1 comma 2 del Regolamento delle Commissioni Consiliari approvato con Delib. C.C. n.8 del 27.06.1997, aggiungendo la nomina di un Membro esterno.
- 3) **DI PROCEDERE** all'elezione della Commissione per la tutela dell'Ambiente proponendo i seguenti nominativi:

FINCO ALAN FRANCESCO Consigliere di maggioranza  
CUOMO GIOVANNI Consigliere di maggioranza  
MASINI MARIA ANGELA Consigliere di minoranza  
VASONE GIANCARLO Membro Esterno

- 4) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;

**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37/2018***  
*(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)*

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI  
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.8 DEL 27.06.1997.ELEZIONE DEI MEBRI DELLA  
COMMISSIONE AMBIENTE**

**PARERE DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità e Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

=====

Fugarolo 22.12.2018

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO  
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 10/01/2019 al 25/01/2019

Frugarolo, li 10/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii